

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 agosto 2023, n. 39

Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana del Pinerolese.



ATTO 39/2023/XI

DEL 03/08/2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana del Pinerolese.

Premesso che la Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i. (*Disposizioni organiche in materia di Enti locali*), in particolare:

- all'articolo 4, prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
- all'articolo 8, delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;
- all'articolo 12, sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane;
- agli articoli 14 e 15, prevede la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;
- all'articolo 16, attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;
- all'articolo 18, detta norme in materia di personale delle comunità montane;

Premesso, inoltre, che:

- nel corso del progressivo processo di superamento delle comunità montane, nell'ambito della Comunità montana del Pinerolese si sono costituite: l'Unione montana del Pinerolese e l'Unione montana Valli Chisone e Germanasca ;
- alcuni comuni già facenti parte della Comunità montana del Pinerolese non risultano far parte delle unioni montane prima richiamate, e precisamente:

il comune di Pragelato ha aderito ad un'unione costituitasi nell'ambito di un'altra comunità montana, mentre i comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco ed Usseaux attualmente non aderiscono ad alcuna unione;

gli Enti che succedono alla comunità montana del Pinerolese sono quindi i seguenti:

ENTE	ABITANTI Istat 2021	SUPERFICIE KMq	COMUNI ADERENTI
Unione montana del Pinerolese	31.164	338,126	Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Riorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice,
Unione montana Valli Chisone e Germanasca	16.714	430,335	Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Villar Perosa
Comune di Cantalupa	2.602	11,195	
Comune di Cumiana	7.821	60,734	
Comune di Frossasco	2.799	20,149	
Comune di Pragelato	735	89,203	
Comune di Usseaux	178	37,967	

- gli atti costitutivi delle unioni sopra richiamate ed i rispettivi statuti rispettano le condizioni e le prescrizioni previste dalla Legge Regionale 28 settembre 2012 n. 11;
- le medesime Unioni sono state inserite via via nella Carta delle forme associative del Piemonte vista la rispondenza delle Unioni in argomento ai requisiti di aggregazione richiesti dalla l.r. 11/2012;

in conformità con quanto previsto dal sopra richiamato articolo 15:

- la gestione liquidatoria è stata condotta nella fase iniziale dal Commissario nominato con DPGR n. 37 del 31 marzo 2014, il quale, in data 28/05/2014, ha presentato alla Regione Piemonte un'ipotesi di liquidazione e riparto dei beni e delle attività facenti capo alla Comunità montana;
- con la deliberazione n. 37-2574 del 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal commissario incaricato, dettando disposizioni per l'ulteriore corso della liquidazione della Comunità medesima fatto salvo quanto allora concordato in ordine al riparto del debito per il quale era in corso la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio e riequilibrio di bilancio, rinviando pertanto la conclusione di tale riparto a seguito di risoluzione della problematica;
- scaduto il termine assegnato al precedente commissario e permanendo situazioni che richiedevano la prosecuzione della gestione liquidatoria, in applicazione delle disposizioni di

cui al comma 9 dell'art.15 della legge regionale citata, con D.G.R. n. 10-4587 del 23 gennaio 2017, si è provveduto, tra l'altro, a nominare il Commissario liquidatore regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della richiamata Comunità montana, con il compito di provvedere alla risoluzione delle problematiche ancora in corso ed all'adozione di tutti gli adempimenti attivi e passivi pendenti;

- il Commissario pro-tempore, al termine di una serie di azioni mirate e concertate, ha definito il percorso per poter sanare lo squilibrio di bilancio e ha individuato specifici criteri di riparto del debito tra gli Enti interessati, formalizzati attraverso la sottoscrizione di una apposita convenzione (sottoscritta in data 10/9/2018)con la quale le Unioni montane composte dai comuni facenti parte della Comunità montana hanno accettato di farsi carico del debito, garantendo in tal modo la possibilità di riallineare le scritture contabili e poter concludere le procedure di liquidazione.

Richiamato che l'articolo 16 della legge regionale n. 11/2012 prevede la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito del decreto di estinzione della Comunità montana, di adottare le misure ritenute ancora necessarie alla liquidazione ed alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Dato atto che, come da verifiche della Struttura Temporanea XST033 - Gestione liquidatoria Comunità montane:

- la documentazione trasmessa dal Segretario dell'Ente, presente agli atti (mail del 12/9/2022, 7/12/2022, 13/12/2022), non fornisce adeguate informazioni in ordine allo stato della liquidazione ma attesta la presenza di residui attivi e passivi, con la conseguente necessità di provvedere a pagamenti di debiti ancora da estinguere e rimasti inevasi per mancanza del rappresentante legale dell'Ente e che, pertanto, risulta opportuno:

- individuare, tra gli Enti che succedono alla Comunità montana del Pinerolese, un Ente incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione, dotato della necessaria rappresentatività, che, effettuando un monitoraggio delle situazioni ancora pendenti, provveda infine al riparto delle attività e passività facenti capo agli Enti successori secondo indicatori di riparto determinati nel presente provvedimento;;
- individuare quindi, in considerazione del maggior numero di abitanti che fanno parte dell'Ente, l'Unione montana del Pinerolese quale ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi occorrenti al perfezionamento ed alla gestione della liquidazione;
- determinare gli indicatori di riparto che, in attuazione delle indicazioni già stabilite con la DGR n. 36-2291 del 19/10/2015 ed in analogia con altre ipotesi di liquidazione già approvate dalla Giunta regionale, tengono conto della dimensione territoriale e del coefficiente demografico dei soggetti destinatari secondo le percentuali rispettivamente del 70% e del 30%, come di seguito descritto:

ENTE	COMUNE ADERENTE	ABITANTI 2021	ESTENSIONE TERRITORIALE	30% coeff.demografico	70% dimensione territoriale	Dim.terr.+ coeff.dem.
Unione montana del Pinerolese	Angrogna	827	38,878	0,40	2,76	3,16
	Bobbio Pellice	539	94,083	0,26	6,67	6,93

	Bibiana	3378	18,598	1,63	1,32	2,95
	Bricherasio	4616	22,758	2,23	1,61	3,85
	Luserna San Giovanni	7162	17,741	3,46	1,26	4,72
	Lusernetta	480	70,039	0,23	0,50	0,73
	Prarostino	1255	10,505	0,61	0,74	1,35
	Roletto	1988	9,704	0,96	0,69	1,65
	San Pietro Val Lemina	1457	12,444	0,70	0,88	1,59
	San Secondo di Pinerolo	3597	12,572	1,74	0,89	2,63
	Torre Pellice	4591	21,098	2,22	1,50	3,72
	Villar Pellice	1047	60,293	0,51	4,27	4,78
	Rorà	227	12,407	0,11	0,88	0,99
	totale	31164	338,126	15,08	23,96	39,04

Unione montana Valli Chisone e Germanasca	San Germano Chisone	1691	15,861	0,82	1,12	1,94
	Inverso Pinasca	697	8,029	0,34	0,57	0,91
	Massello	57	38,259	0,03	2,71	2,74
	Perosa Argentina	3094	26,091	1,50	1,85	3,35
	Perrero	583	63,183	0,28	4,48	4,76
	Pinasca	2853	34,718	1,38	2,46	3,84
	Pomaretto	971	8,561	0,47	0,61	1,08
	Porte	1079	4,447	0,52	0,32	0,84
	Prali	249	72,610	0,12	5,15	5,27
	Pramollo	222	22,478	0,11	1,59	1,70

	Salza di Pinerolo	74	15,886	0,04	1,13	1,16
	Villar Perosa	3898	11,423	1,89	0,81	2,70
	Fenestrelle	481	49,409	0,23	3,50	3,73
	Roure	765	59,374	0,37	4,21	4,58
	totale	16714	430,335	8,09	30,50	38,58

Comune di Usseaux		178	37,967	0,09	2,69	2,78
Comune di Pragelato		735	89,203	0,36	6,32	6,68
Comune di Frossasco		2799	20,149	1,35	1,43	2,78
Comune di Cumiana		7821	60,734	3,78	4,30	8,09
Comune di Cantalupa		2602	11,195	1,26	0,79	2,05
						100

- che i criteri sopra determinati potranno essere modificati, in caso di volontà unanime degli enti destinatari, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

- che, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione della Comunità montana del Pinerolese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale 11/2012.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Il Presidente

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, e s.m.i.;

decreta

- di dichiarare estinta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2012, la Comunità montana del Pinerolese ;
- di disporre che, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11/2012, l'Unione montana del Pinerolese è individuata quale ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi occorrenti al perfezionamento ed alla gestione della liquidazione;
- di disporre altresì che le eventuali attività e passività ancora facenti capo alla Comunità montana siano trasferite alle Unioni montane ed ai comuni successori nel rispetto dei criteri definiti in premessa;
- di disporre che, in caso di volontà unanime da parte degli enti destinatari, i criteri di

ripartizione, come definiti in premessa, possono essere modificati con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio